

A sostegno del proprio ricorso d'impugnazione la Commissione deduce due motivi. In via principale, essa considera che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che la Commissione deve adottare la decisione di rettifica finanziaria entro un dato termine, risultante dalla normativa di base in vigore alla data della riunione tra Commissione e Stato membro. In via subordinata, la Commissione allega che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il termine perché la Commissione adotti la decisione di rettifica finanziaria ha carattere imperativo e che la sua inosservanza integra una violazione di forme sostanziali che invalida la decisione assunta solo successivamente.

Impugnazione proposta il 24 marzo 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 gennaio 2015, causa T-111/12, Regno di Spagna/Commissione

(Causa C-140/15 P)

(2015/C 155/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e S. Pardo Quintillán, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa T-111/12, Spagna/Commissione;
- rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto dell'impugnazione proposta dalla Commissione è la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2015 nella causa **T-111/12**. Con detta sentenza il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione **C (2011) 9990**, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell'aiuto del Fondo di Coesione a determinati progetti.

A sostegno del proprio ricorso d'impugnazione la Commissione deduce due motivi. In via principale, essa considera che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che la Commissione deve adottare la decisione di rettifica finanziaria entro un dato termine, risultante dalla normativa di base in vigore alla data della riunione tra Commissione e Stato membro. In via subordinata, la Commissione allega che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il termine perché la Commissione adotti la decisione di rettifica finanziaria ha carattere imperativo e che la sua inosservanza integra una violazione di forme sostanziali che invalida la decisione assunta solo successivamente.
